

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2018, n. 24

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e R. R. n.18/2013 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica semplificata – Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari - Autorità Proponente: Comune di Bari

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Premesso che:

- con nota prot. n. AOO_079/5012 del 10/7/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7005 del 13/7/2017, il Servizio regionale Programmazione negoziata e riqualificazione urbana convocava una riunione finalizzata all’indizione della Conferenza di Servizi per l’esame preliminare degli interessi pubblici coinvolti nella proposta di *“Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari”* e trasmetteva il link da cui visionare la relativa documentazione;

- con nota prot. n. AOO_089/7019 del 13/7/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la precedente nota rappresentando l'impossibilità a partecipare alla seduta e forniva informazioni circa l'assolvimento degli adempimenti VAS in relazione all'accordo di programma di che trattasi;
- con nota prot. n. 285475/2017 del 14/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/10814 del 14/11/2017, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari convocava la conferenza di Servizi per l'Accordo di programma in oggetto, rappresentava le scansioni temporali del procedimento in essere e chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con mail del 17/11/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ritrasmetteva la nota prot. n. AOO_089/7019 del 13/7/2017 e precisava che l'avvio della consultazione dei SCMA nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS semplificata spetta all'autorità procedente al fine di perseguire l'efficace integrazione/semplificazione procedimentale;
- con nota prot. n. 291366/2017 del 20/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/11256 del 24/11/2017, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ad integrazione della precedente nota avviava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d'ora in poi SCMA) per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 6 del Regolamento regionale in oggetto;
- Nella stessa nota si trasmetteva il link del sito web istituzionale comunale da cui scaricare la documentazione inerente l' "Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari" integrata con il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e si raccomandava di inviare all'Autorità procedente, in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali pareri/osservazioni/contributi in merito all'assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.,
- con nota prot. n. 34111/2018 del 6/2/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/1340 del 8/2/2018, il Comune di Bari trasmetteva il verbale della seduta del 29/11/2017 e i contributi pervenuti e chiedeva alle amministrazioni coinvolte di rendere le proprie determinazioni entro il 27/2/2018, confermando la riunione in forma simultanea e modalità sincrona per il 19/02/2017;

considerato che:

- l'*Autorità procedente* è il Comune di Bari;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

tenuto conto altresì che:

- nota prot. n. 291366/2017 del 20/11/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/11256 del 24/11/2017, è stata avviata dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i seguenti SCMA:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - AQP
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
 - ASL Bari;
 - Città metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti– Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- durante la consultazione sono pervenuti i contributi dei seguenti SCMA:
 - l'ASL BA – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole con condizioni alla proposta;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia che precisava "non risultano vincoli PAI nell'area d'intervento"

- la Sezione Regionale “Urbanistica”, intervenuta nella seduta del 29/11/2017 della Conferenza di Servizi, segnalava, come riportato nel relativo verbale, quanto di seguito “è opportuno che la Conferenza di Servizi meglio espliciti in che sede e con quali strumenti occorre provvedere alla eventuale compensazione della riduzione dell’area a Verde indotta dalla proposta di realizzazione dell’iniziativa. Questa ulteriore verifica risulta necessaria non tanto per la sottrazione di Verde ma per la specifica localizzazione del Verde sottratto e, pertanto, sarebbero utili dati più puntuali considerando un raggio di azione (per esempio 500 m) per l’eventuale compensazione di aree”
- la Sezione regionale “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio” intervenuta nella seduta del 29/11/2017 della Conferenza di Servizi, chiedeva come riportato nel relativo verbale, che *“il Comune presenti la documentazione utile alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni di esclusioni di cui al Codice Urbani, da condividere anche con il MiBACT con cui dovrà essere condivisa l’intesa di cui all’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR. Si resta in attesa del parere del Ministero trattandosi di intervento in aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico ed ambientale”* e in particolare *“ai fini della espressione del parere di competenza, la predisposizione di un elaborato esplicativo che evidenzi - sia in pianta che in prospetto - gli edifici esistenti di altezza maggiore o uguale a quella dell’intervento previsto ricadenti nell’UCP – Città Consolidata del PPTR del nucleo urbano di Santo Spirito”* nonché *“il rilievo delle altezze e il numero dei livelli fuori terra dei singoli edifici ricadenti nell’area prossima all’intervento”*.
 - il Comune di Bari ha riscontrato quanto rappresentato dai suddetti SCMA, come peraltro disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, integrando la documentazione agli atti con quanto trasmesso dai proponenti con nota prot. n. 27947 del 31/01/2018 (All. H. e tavv. A, B, C, D).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’ *“Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari”*, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Trattasi di un Accordo di Programma *“in variante al PRG”* in particolare *“per l’area “Verde pubblico: verde di quartiere” è richiesta la ritipizzazione in “Zona di rinnovamento urbano B6” ed in “Area per i servizi della residenza”* (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 16), così quantificabili: “

- mq 2.410 trasformati in *“Zona di rinnovamento urbano B62”*;

- mq 2.152 trasformati in *“Area per i servizi alla residenza”* (RAP, pag. 19)

Gli obiettivi dell’Accordo in oggetto si riferiscono *“a quattro temi fondamentali ed essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo specifico della riqualificazione urbana della zona:*

- *Riqualificazione dell’ambiente costruito con ricucitura del vuoto urbano esistente;*
- *Miglioramento della qualità della vita attraverso la creazione di nuovi spazi per servizi;*
- *Adeguamento agli standard del sistema di urbanizzazioni primarie e secondarie;*
- *Realizzazione e cessione delle opere pubbliche a costo zero per l’Amministrazione.*

Tutte le opere previste nel progetto concorrono al netto miglioramento degli standard qualitativi, ove il fulcro generatore dello sviluppo sarà l’area polifunzionale da cedere alla P.A. inteso come spazio pubblico da adibire oltre che a parcheggio pubblico e mercato rionale”. (Relazione tecnica generale, pag. 35)

Nel dettaglio *“gli interventi da attuare con l’Accordo di Programma consisteranno in:*

1. *realizzazione di una nuova area polifunzionale con pavimentazione drenante per parcheggi e verde urbano, avente una superficie di circa 2.152 mq, da cedere alla P.A. e da adibire a parcheggio (n. 93 posti auto) o a mercato settimanale (n. 44 stalli);*
2. *rifacimento integrale di Via Udine (superficie di 3.051 mq), mediante demolizione dei marciapiedi esistenti, realizzazione di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti, con stalli per parcheggio*

(n. 52 posti auto) o per mercato settimanale (n. 43 stalli), realizzazione di rete di smaltimento acque meteoriche, nonché piantumazione di essenze arboree autoctone, il tutto per un totale di 87 stalli mercatali ovvero 145 posti auto;

3. manutenzione straordinaria del giardino "Don Cosimo Stellacci" su via Udine con nuovi percorsi pedonali, arredo urbano, giochi per bambini e predisposizione per eventuale edificio per bar/servizi (superficie complessiva 2.899 mq) - opere a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - rivenienti dalla realizzazione dell'edificio privato;
4. intervento edilizio privato su una superficie fondiaria di 2.410 mq, con 746 mq di superficie coperta per una volumetria complessiva di 11.334 mc (di cui 9.864 mc volume residenziale) (H max 16,95 m)". (RAP, pag. 22). Nell'edificio sono previsti 121 nuovi abitanti.

Sulla base della documentazione in atti, il presente accordo di programma costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare attesa la localizzazione dell'area nella zona costiera, si rammenta che, ai sensi del DM n. 52 del 30/3/2015, i progetti "localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sono ridotte del 50%".

Relativamente all'influenza dell'accordo di programma in oggetto su altri piani si riporta a pag. 35 e ss. del RAP la compatibilità dell'area in questione con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P), il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le aree SIC, ZPS e aree protette della Regione Puglia.

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dall'accordo di programma in oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: alterazione del microclima, incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.

L'accordo di programma potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*, in particolare:

1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili e al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.

In merito al primo aspetto, il RAP ha evidenziato le interferenze con i vincoli di cui alla pianificazione sovraordinata e le relative considerazioni per la pianificazione in oggetto e la presenza di infrastrutture esistenti, inoltre nel RAP è sono illustrate le ragioni della scelta localizzativa al fine di risolvere le problematiche legate alla ottimale localizzazione dell'area mercatale, alla decongestione del traffico durante il mercato settimanale e stagionale, alla dotazione dei parcheggi (RAP, pag. 16).

Il secondo aspetto il RAP propone alcune misure di mitigazione proposte che mirano alla sostenibilità ambientale.

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

"L'area oggetto di intervento, di superficie complessiva 4.638 mq e di forma sostanzialmente regolare è collocata a nord del comune di Bari, nel quartiere Santo Spirito. Trattasi di un vuoto urbano residuale (...) di proprietà privata, ormai inutilizzato da decenni e contermina alle viabilità sulle quali si svolge il mercato

settimanale, nelle immediate vicinanze del porto. E' accessibile da sud tramite Via Suor Maria Lucchesi e da ovest tramite Via Udine ed è circondata per due lati da edificazione a destinazione residenziale. Il contesto risulta antropizzato e privo di qualsiasi emergenza paesaggistica e/o ambientale" (RAP, pag. 13).

"La morfologia dell'area è caratterizzata da un generale ed uniforme declivio verso ovest con pendenza di circa il 2%. Non sono presenti fronti di instabilità, forme carsiche e/o tettoniche di notevoli dimensioni, linee di ruscellamento meteorico o zone soggette a cedimento" (RAP, pag. 56)

L'area di intervento è completamente urbanizzata e antropizzata. Nel sito insistono edifici a destinazione residenziale ed è sostanzialmente privo di spazi verdi ed essenze vegetali, fatta eccezione di un unico albero che è stato "conservato" ed inglobato nel progetto di riqualificazione: non si segnala, quindi, la presenza di significativi elementi vegetazionali. (...)

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area in oggetto, attualmente incolta, è classificata come "*tessuto residenziale continuo antico e denso*".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, le aree di intervento, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell'ambito: "La Puglia centrale" e nella figura: "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame"; l'area del PdL approvato interessa le seguenti componenti dei beni culturali:

- BP "Territori Costieri" (Componente idrologica);
- UCP "Città consolidata" (Componente culturale insediativa stratificazione);

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:

- non sono interessate da SIC, ZPS o IBA;
- non sono interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area non interessa zone classificate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla **tutela delle acque**, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito del territorio interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- *"Attualmente l'attività mercatale settimanale del rione si compie lungo le suddette strade cittadine confinanti con tale lotto, mediante la chiusura al traffico veicolare delle stesse. Ciò determina il convogliamento delle auto sulle strade circostanti con la conseguente congestione del vicino tratto del Lungomare C. Colombo e delle altre strade vicine. In tali condizioni il mercato si svolge in una situazione di disagio generalizzata, per i commercianti, per i consumatori e soprattutto per i residenti"* (RAP, pag. 15);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Bari è classificato come ricadente in zona C "traffico e attività produttive". Nel centro urbano di Bari sono presenti n. 5 centraline dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria", distanti dall'area in oggetto, n. 2 centraline presenti nel territorio di Modugno sono distanti oltre 6 metri;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 585 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 37 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in alcuni quartieri della città.
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Bari attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "*Programma delle Misure*"), nei propri impianti di depurazione Bari ovest e Bari est hanno rispettivamente una potenzialità di

252.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico pari a 821.394 AE (dati PTA), per cui è previsto il relativo adeguamento (fonte dati *Report sulla depurazione in Puglia* DGR 1896/2013).

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti potenziali generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP ss. al paragrafo 6 pag 84 è e distinta per le fasi di cantiere e di esercizio e per ciascuna componente/tematiche ambientali, :

- Suolo e sottosuolo:
 - scavi per la realizzazione di un piano interrato (fase di cantiere)
 - aumento delle superfici impermeabili (fase di esercizio)
- Atmosfera e clima
 - emissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici (fase di cantiere)
 - sollevamento di polveri conseguenti alle attività di scavo e movimento terra e/o per circolazione dei mezzi (fase di cantiere)
 - alterazioni della qualità dell'aria (fase di esercizio)
- Traffico e mobilità
 - aumento del traffico veicolare (fase di cantiere)
 - incremento del traffico veicolare (autovetture dei nuovi residenti autovetture che dovranno accedere al parcheggio pubblico (area polifunzionale) (fase di esercizio)
- Rifiuti
 - produzione di rifiuti da smaltire e/o riutilizzare (fase di cantiere)
 - limitato incremento nella produzione di rifiuti (fase di esercizio)
- Risorse idriche, reflui ed acque meteoriche
 - incremento nella produzione di reflui civili (che, se non adeguatamente trattati, possono impattare negativamente le aree circostanti) oltre ad un maggior utilizzo delle risorse idriche (fase di esercizio)
- Rumore e vibrazioni
 - emissioni acustiche (fase di cantiere)
 - incremento di rumore e vibrazioni sarà estremamente contenuto (fase di esercizio)
- Paesaggio
 - impatto visivo (fase di cantiere)
 - modifica del paesaggio urbano (fase di esercizio)

L'analisi, sintetizzata nella tabella a pag. 2, riporta le caratteristiche degli impatti connessi all'opera da realizzarsi (probabilità, durata, frequenza e reversibilità, carattere cumulativo, natura transfrontaliera, entità ed estensione ecc.), nonché le misure di mitigazione proposte e indica il livello di impatto (che viene indicato come "limitato" nel tempo e nello spazio o "trascurabile").

Ciò detto, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre quelle contenute nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione dell'accordo di programma in oggetto:

- si effettuino gli opportuni approfondimenti al fine di definire la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi previsti dalla presente proposta;

- si rendano prescrittive le misure di mitigazione proposte per il contenimento degli impatti rilevati;
- relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale, verificando con l'ente gestore degli impianti la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- si integrino gli elaborati scritto grafici dell'Accordo di Programma con ulteriori misure/indicazioni che:
 - a. promuovano l'edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l'uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
 - b. stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi pubblici e privati, specificando l'indice di piantumazione (che non deve essere al disotto di 10 specie arboree/100 mq), prediligendo le specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con minori esigenze idriche e indicando gli interventi riguardo le piantumazioni esistenti;
 - c. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, organizzando le aree verdi e i viali alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare continuità ecologica con le aree verdi/viali alberati presenti nell'intorno,
 - d. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;
 - e. riducano l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti in tutte le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
 - f. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.), disciplinino il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi;
- si garantisca l'omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS agli eventuali successivi strumenti urbanistici insistenti nella medesima località e nelle immediate vicinanze.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere la “Accordo di Programma per la riqualificazione urbana in Santo Spirito in variante al vigente PRG nel comune di Bari”** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Comune di Bari, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell'accordo di programma in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - all' Autorità procedente – **Comune di Bari**;
 - alla **Sezione Regionale Urbanistica**
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio